

CORONAVIRUS E LAVORATORI “FRAGILI” – INFORMATIVA E PROCEDURA PER LE AZIENDE

Egr. DDL dell’Azienda _____

PREMESSO CHE

- 1) L’Articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 recita: “ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
- 2) Nell’attuale situazione legislativa le imprese dovrebbero favorire modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio, oppure incentivare le ferie ed i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

SI COMUNICA CHE

Il 14 Marzo 2020 è stato varato il **Protocollo Condiviso per la gestione dei lavoratori in relazione all’emergenza COVID-19**. Tale protocollo è poi stato inserito nel DPCM 22/03/2020 all’art 1 co. 3. In particolare viene indicato che per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente MC/ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

- *La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)*
- *saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia*
- *la sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio*
- *nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS*
- *Il medico competente segnalerà all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie*

Nelle attività produttive non sospese ed in quelle nelle quali non sia prevedibile lavoro agile, per quelle attività che non possono essere svolte dal proprio domicilio, oppure per le quali non si possano incentivare le ferie ed i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, i **lavoratori “fragili”**, devono essere sottoposti a **particolari misure di tutela o allontanati dai posti di lavoro.**

PER LAVORATORI FRAGILI SI INTENDONO:

- 1) lavoratori anamnesticamente affetti, in maniera cronica o acuta, da **malattie cardiovascolari gravi** (cardiopatía ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatía sclero-ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio),
- 2) **respiratorie gravi** (asma grave, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva),

- 3) **dismetaboliche gravi** (diabete mellito tipo I e II scompensato),
- 4) **neurologiche – psichiatriche gravi** (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi),
- 5) **autoimmuni sistemiche** (artrite reumatoide/psoriasica, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, ecc),
- 6) **oncologiche in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio terapia in atto,**
- 7) **soggetti trapiantati, con epatopatie croniche HCV- HCV ed HIV, insufficienza renale cronica, obesità grave**
- 8) **donne in stato di gravidanza**, così come già previsto dalla Legge 151/2001.

Bisogna precisare altresì che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

È evidente per motivi di privacy e di segreto professionale che il MC **non deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità elencando le patologie attuali o pregresse dei dipendenti ma è’ necessario condividere una linea di comportamento comune.**

Da qui la proposta ¹ di una prassi che coinvolge MC, organizzazione aziendale e SSN così elaborata:

- 1) il MC informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020
- 2) il MC collabora con il Datore di Lavoro per l’elaborazione di una comunicazione finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di “isolamento”;
- 3) nella comunicazione ai Lavoratori si specifica che nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC informandolo della situazione, **conferendogli in tal modo**, anche questo specificato nella comunicazione ai Lavoratori di cui al punto 2., **il consenso alle azioni successive** che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;
 - a. nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dal citato articolo 3;
 - b. nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, richiede al Lavoratore di trasmettergli la documentazione clinica comprovante la sua condizione;
- 4) il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall’articolo 3.

I Lavoratori che si riconoscono come “FRAGILI”, e quindi rientrano tra le specifiche sopra riportate **DEVONO SEGNALARLO TEMPESTIVAMENTE al Medico Competente** qualora non sia già stato predisposto l’allontanamento volontario (secondo Art. 3, comma 1, lettera b - DPCM 8 marzo 2020) o da parte del MMG

¹ Elaborata dalla ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti Via San Maurizio, 4 - 20123 Milano. Provider ECM Nazionale Standard n. 670 - Tel. 02 86453978 - Fax 02 86913115 - e-mail: segreteria@anma.it web: www.anma.it

Dott. Gian Claudio Panariello

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

o del MC stesso. Le comunicazioni con allegata documentazione clinica dovranno essere inviate all'indirizzo mail:
gianclaudiopanariello@gmail.com

Certo di una sollecita risposta

In fede

Il Medico Competente

Dott. Gian Claudio Panariello
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Id. Albo M.C. 21885
Med. 320852727
[Handwritten Signature]
E-mail: gianclaudiopanariello@gmail.com

Dott. Gian Claudio Panariello

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

**In relazione al Punto 1 – Informativa sulle disposizioni contenute nell'art. 3, c. 1, lett. b) del
DPCM 08/03/2020**

Luogo e data

Spett.le Azienda

*Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, in particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), si
prega di dare massima diffusione del seguente disposto normativo:*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19*

*Articolo 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...];

*b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o **affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita**, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera
d); [...].*

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Dott. Gian Claudio Panariello
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Il Medico Confeziona
Al. Albo M.C. 41882
Cell. 320869277
E-mail: gianclaudiopanariello@gmail.com

Dott. Gian Claudio Panariello

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

In relazione al Punto 2 – Informativa ai Lavoratori circa la raccomandazione

Luogo e data

All'attenzione dei Lavoratori

Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, in particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), si prega di dare lettura del seguente disposto normativo:

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

*Articolo 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...];

*b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o **affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); [...].*

Per quanto sopra scritto si richiede di comunicare al proprio Medico di Medicina Generale tale necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

*Nel caso che il Medico di Medicina Generale non voglia o non possa intervenire si chiede di comunicare al Medico Competente le Vostre necessità, per provvedere ai successivi adempimenti. Le comunicazioni potranno essere inviate all'indirizzo mail: **gianclaudiopanariello@gmail.com** corredate da documentazione sanitaria personale.*

Cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro

Dott. Gian Claudio Panariello
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Il Medico Competente
14/03/2020
E-mail: gianclaudiopanariello@gmail.com

Dott. Gian Claudio Panariello

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

in relazione al Punto 4 – Richiesta al Datore di Lavoro di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee

Luogo e data

Spett.le Azienda

p.c. al Lavoratore

Comunico che per le condizioni di salute del

Lavoratore _____

nato il __/__/____

mansione _____

reparto _____

è raccomandata la astensione al lavoro per tutto il periodo di emergenza COVID-19.

È inoltre raccomandato al Lavoratore di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per le possibili certificazioni ed eventuali ulteriori disposizioni.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Dott. Gian Claudio Panariello
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina del Lavoro
Il Medico Competente
Cod. 422805077
E-mail: gianclaudiopanariello@gmail.com

**DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020 n. 59, Edizione straordinaria)
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
[...] comma b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); [...]

Comunicazione dell'INPS:

- ❖ in situazione di emergenza da COVID-19, **pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici** sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione
- ❖ pertanto l'INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, **da identificare col codice V07** (*persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche*)
- ❖ oltre al suddetto codice, **andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione**
(in comunicazione recente (datata 20/03/2020) si rettifica che non vi è alcun codice da specificare ma solo le diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione)